

**Autore : Giancarlo Vitali**

*Direttore tecnico del centro di formazione iscritto all'albo dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale nr 839 deò 6/10/2014 Regione Lombardia*

## **LA CONFORMITÀ DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PERMANENTI "LINEE VITA"**

### **QUANDO LE LINEE VITA NON SONO CONFORMI ALL'IMPIEGO**

*La conformità tecnica dei dispositivi di ancoraggio permanente si individua in :*

***I dispositivi di ancoraggio permanente sono un prodotto da costruzione  
DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2018***

*relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*

#### **Articolo 1**

*La presente decisione si applica ai dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute dall'alto.*

#### **Articolo 2**

*I dispositivi di ancoraggio di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente al sistema indicato nell'allegato.*

#### **Articolo 3**

*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.*

#### **ALLEGATO**

##### **SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE**

Prodotti e uso previsto	Caratteristiche essenziali	Sistema applicabile
Dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto	Per tutte le caratteristiche essenziali	1+

#### **UNI 11578:2015**

##### **Requisiti e metodi di prova - Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente**

*La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all'installazione permanente su o nella struttura, progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente*

#### **REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

*del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio  
Il presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.*

**Questo è il quadro normativo vigente , ma viene naturale porci una domanda**

- ❖ *I dispositivi di ancoraggio permanente installati prima dell'entrata in vigore delle seguenti direttive sono idonei all'impiego ?*
- ❖ *I Prodotti in commercio sono conformi alle direttive vigenti ?*

*A questi quesiti non rileviamo una posizione o un chiarimento ufficiale ma ne dobbiamo trarre delle conclusioni logiche*

- ❖ *un punto sicuro di ancoraggio è un componente di un sistema che permette l'arresto di caduta in condizioni di sicurezza UNI EN 363 -deve quindi avere i requisiti di igiene e sicurezza identici ai DPI in quanto componenti di un sistema anticaduta REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016*
- ❖ *La precedente norma UNI 795:2012 è stata ritirata nel 2012.*
- ❖ *Nella nuova norma UNI 11578 :2015 i metodi di prova sono molto più severi – quindi gli ancoraggi devono avere maggiori prestazioni per essere utilizzati come punto sicuro di ancoraggio – la valutazione delle prestazioni deve essere fatta mediante prove di laboratorio eseguite su dispositivi fissati a strutture tipo per determinare l'idoneità all'impiego . è il fabbricante che deve verificare l'ancoraggio :  
**dispositivo di ancoraggio + elementi di fissaggio + struttura di supporto***
- ❖ *La norma EN 795 del 2012 è applicabile solamente ai dispositivi di ancoraggio temporaneo , quindi risultano NON CONFORMI per essere impiegati come ancoraggi permanenti – la grande differenza sta nel fatto che le prove di laboratorio non vengono eseguite su strutture tipo ( valutazione delle prestazioni ) ma l'ancoraggio deve essere verificato da un tecnico abilitato*

## **Conclusioni**

- ❖ *Per i prodotti installati dopo GENNAIO 2018 devono essere conformati ai nuovi requisiti di igiene e sicurezza REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016*
- ❖ *I fabbricanti possono integrare la documentazione /certificazioni qual'ora i dispositivi di ancoraggio soddisfino i nuovi requisiti SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE ALLEGATO V - Sistema 1+ — UNI 11578 :2015*
- ❖ *Se non fosse possibile è necessario procedere alla loro dismissione , in quanto risulterebbero non idonei all'impiego potenzialmente pericolosi per la salute degli utilizzatori*
- ❖ *I prodotti messi in commercio dopo gennaio 2018 devono essere conformi alle direttive vigenti*

*In allegato: sintesi dei requisiti relativi alla conformità del prodotto*

**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da  
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio  
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

- 1) Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione *sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente.*
  
- (5) Ove applicabili, le disposizioni relative all'uso o agli usi previsti di un prodotto da costruzione in uno Stato membro, tese a soddisfare requisiti di base delle opere di costruzione, determinano le caratteristiche essenziali per le quali deve essere dichiarata la prestazione. *Al fine di evitare una dichiarazione di prestazione «vuota», dovrebbe essere dichiarata almeno una delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione che sono pertinenti all'uso o agli usi dichiarati.*
  
- (15) Nel valutare la prestazione di un prodotto da costruzione bisognerebbe tenere conto anche degli *aspetti sanitari e di sicurezza legati all'utilizzo del prodotto* durante il suo intero ciclo di vita.
  
- (20) Per permettere ad un fabbricante di un prodotto da costruzione di elaborare una dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, è necessario introdurre una valutazione tecnica europea.
  
- (28) Per far sì che la dichiarazione di prestazione sia precisa e affidabile, si dovrebbe valutare la prestazione del prodotto da costruzione e *controllarne la produzione in fabbrica in base a un adeguato sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto* da costruzione. Per un determinato prodotto da costruzione si potrebbe scegliere di applicare vari sistemi, in modo da tener conto della relazione specifica di alcune delle sue caratteristiche essenziali rispetto ai requisiti di base delle opere di costruzione.
  
- (29) *Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire che vengano immessi o resi disponibili sul mercato solo i prodotti da costruzione che rispondono ai requisiti di cui al presente regolamento, al fine di assicurare la prestazione dei prodotti da costruzione e soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione. In particolare, gli importatori e i distributori dei prodotti da costruzione dovrebbero essere consapevoli delle caratteristiche essenziali per le quali esistono disposizioni sul mercato dell'Unione, nonché dei requisiti specifici negli Stati membri in relazione ai requisiti di base delle opere di costruzione, e dovrebbero fare uso di tali conoscenze nelle loro transazioni commerciali.*

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) **«prodotto da costruzione»**, qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
- 2) **«kit»**, un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione;
- 3) **«prestazione di un prodotto da costruzione»**, la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;
- 15) **«documentazione tecnica specifica»**, la documentazione che dimostra che i metodi nell'ambito del sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono stati sostituiti da altri metodi, a condizione che i risultati ottenuti mediante tali altri metodi siano equivalenti ai risultati ottenuti mediante i metodi di prova della corrispondente norma armonizzata;
- 16) **«operatori economici»**, il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario;
- 19) **«fabbricante»**, qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio;
- 20) **«distributore»**, qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;
- 21) **«importatore»**, qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immetta sul mercato dell'Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;

## Articolo 4

### Dichiarazione di prestazione

3. Nel redigere la dichiarazione di prestazione, **il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata**. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

## Articolo 6

### Contenuto della dichiarazione di prestazione

1. La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
2. **La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni:**
  - a) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
  - b) **il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V;**
  - c) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
  - d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponde.

## Articolo 7

### **Fornitura della dichiarazione di prestazione**

1. *È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico.*  
*Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o su supporto elettronico.*
2. *Se il destinatario lo richiede, è fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione.*
4. *La dichiarazione di prestazione è fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione.*

## Articolo 11

### **Obblighi dei fabbricanti**

- 1) *I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9.*
- 2) *Come base della dichiarazione di prestazione i fabbricanti redigono la documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi al richiesto sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.*
- 3) *I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato.*
- 4) *Se opportuno, la Commissione può, mediante atti delegati conformemente all'articolo 60, modificare tale periodo per famiglie di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto da costruzione nelle opere di costruzione.*
- 5) *I fabbricanti assicurano che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata. Si tiene adeguatamente conto delle modifiche apportate al prodotto-tipo ed alle specifiche tecniche armonizzate applicabili.*
- 6) *Ove lo ritengano opportuno al fine di assicurare l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, i fabbricanti eseguono prove a campione sui prodotti da costruzione immessi o resi disponibile sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di prodotti e, se del caso, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tali controlli.*
- 7) *I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodotto non lo consente, che le informazioni richieste figurino sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto da costruzione.*
- 8) *I fabbricanti indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.*
- 9) *All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.*
- 10) *I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri pertinenti requisiti di cui al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto da costruzione o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.*
- 11) *I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno immesso sul mercato.*

Articolo 36

**Uso della documentazione tecnica appropriata**

1. *Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che:*

*Se un prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all'allegato V, la documentazione tecnica appropriata di cui al paragrafo 1 è verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato di cui all'allegato V.*

Articolo 46

**Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell'organismo notificato**

1. *Su richiesta del fabbricante e ove giustificato da ragioni tecniche, economiche o logistiche, gli organismi notificati possono decidere di effettuare, o di far effettuare sotto la loro supervisione, le prove di cui all'allegato V per i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1+, 1 e 3 negli stabilimenti di produzione usando le apparecchiature di prova del laboratorio interno del fabbricante o, con l'autorizzazione preventiva di quest'ultimo, in un laboratorio esterno usando le apparecchiature di prova di tale laboratorio.*

*Gli organismi notificati che effettuano tali prove sono specificatamente designati come organismi competenti ad operare al di fuori delle proprie strutture di prova accreditate.*

Articolo 58

**Prodotti da costruzione conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza**

1. *Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, ritiene che un prodotto da costruzione, pur conforme al presente regolamento, presenti rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione, alla salute o la sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure appropriate per assicurare che il prodotto da costruzione in questione all'atto dell'immissione sul mercato cessi di presentare tali rischi, di ritirare il prodotto da costruzione dal mercato o di richiamarlo entro un lasso di tempo ragionevole, che può fissare, proporzionato alla natura del rischio.*
2. *L'operatore economico assicura che siano adottate misure correttive riguardo a tutti i prodotti da costruzione interessati che ha messo a disposizione sul mercato nell'intera Unione.*

**Non conformità formale**

1. *Fatto salvo l'articolo 56, se uno Stato membro giunge ad una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione:*
  - a) *la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 8 o dell'articolo 9;*
  - b) *la marcatura CE non è stata apposta, benché richiesto, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2;*
  - c) *fatto salvo l'articolo 5, la dichiarazione di prestazione non è stata redatta, benché richiesta in conformità dell'articolo 4;*
  - d) *la dichiarazione di prestazione non è stata redatta in conformità degli articoli 4, 6 e 7;*
  - e) *la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa.*
  
2. *Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto da costruzione, o ne assicura il richiamo o il ritiro dal mercato.*

**ALLEGATO V**

**VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE**

**1. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE**

1.1. *Sistema 1+ — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:*

- a) **il fabbricante effettua:**
  - ❖ *il controllo della produzione in fabbrica;*
  - ❖ *altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto;*
  
- b) **l'organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:**
  - ❖ *la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;*
  - ❖ *ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;*
  - ❖ *sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica;*
  - ❖ *prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato.*

**REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio**

**Premessa**

- ❖ I dispositivi di ancoraggio non sono DPI ma sono comunque un componente di un sistema che prevede l'utilizzo di DPI (art.3)
- ❖ Non possono essere marcati CE ma devono essere conformi ( allegato VIII)

**Articolo 3**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «dispositivi di protezione individuale» (DPI):
  - a. dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
  - b. componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
  - c. sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso

**ALLEGATO VIII**

**CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE**

(Modulo D)

La conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5 e 6 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI interessato è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.

**Fabbricazione**

Il fabbricante adotta un sistema di qualità approvato per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova dei DPI interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza, come specificato al punto 4. 3.

**Sistema di qualità**

Il fabbricante presenta una domanda di verifica del proprio sistema di qualità ad un unico organismo notificato di sua scelta. Il sistema di qualità assicura che il DPI sia conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante sono documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.

La documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme dei programmi, schemi, manuali e documenti riguardanti la qualità.

La documentazione relativa al sistema di qualità deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;
- b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
- c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- d) della documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove e alle tarature e relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
- e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta per il prodotto e che il sistema di qualità funzioni efficacemente.



Articolo 8

**Obblighi dei fabbricanti**

- 1. All'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.*
- 2. I fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato III («documentazione tecnica») ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19. Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 15 e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 16.*
- 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI.*
- 4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento e tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del DPI, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità del DPI. Laddove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un DPI, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali, eseguono prove a campione dei DPI messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami relativi ai DPI non conformi e i richiami di DPI, mantenendone eventualmente un registro, e informano i distributori di tale monitoraggio.*
- 5. I fabbricanti assicurano che sui DPI che immettono sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura del DPI non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI.*
- 6. I fabbricanti indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo indica un unico recapito in cui il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.*
- 7. I fabbricanti garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, scritte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali istruzioni ed informazioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili, intelligibili e leggibili.*
- 8. Il fabbricante fornisce la dichiarazione di conformità UE con il DPI o include nelle istruzioni e nelle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.*
- 9. I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un DPI da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati lo hanno messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.*
- 10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI con il presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che hanno immesso sul mercato. Articolo*

**Obblighi dei distributori**

1. *Quando mettono un DPI a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento.*
2. *Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente. Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.*
3. *I distributori garantiscono che, per il periodo in cui il DPI è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.*
4. *I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un DPI da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie a renderlo conforme o, laddove opportuno, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.*
5. *I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che hanno messo a disposizione sul mercato.*

ALLEGATO III

**DOCUMENTAZIONE TECNICA**

*La documentazione tecnica deve specificare i mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità dei DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili cui fa riferimento l'articolo 5 e stabiliti nell'allegato II.*

*La documentazione tecnica deve comprendere almeno gli elementi seguenti:*

- a) una descrizione completa del DPI e dell'uso cui è destinato;*
- b) una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;*
- c) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;*
- d) disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;*
- e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI;*
- f) i riferimenti delle norme armonizzate di cui all'articolo 14 che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;*
- g) se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;*
- h) i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;*
- i) relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;*
- j) una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;*
- k) una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell'allegato II, punto 1.4;*
- l) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;*
- m) per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.*

#### **ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE**

*Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:*

- a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;*
- b) le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;*
- c) se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati*
- d) se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;*
- e) laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;*
- f) se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;*
- g) il significato delle eventuali marcature (cfr. il punto 2.12);*
- h) il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;*
- i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione*
- j) il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI;*
- k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;*
- l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE. Le informazioni non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.*

*Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.*

## **UNI 11578:2015**

### **Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente • Requisiti e metodi di prova**

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all'installazione permanente su o nella struttura, progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente

**tipo A** – dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli

**tipo C** – dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzonte di non più di 15° (quando misurata tra le estremità e gli ancoraggi intermedi in qualsiasi punto della sua lunghezza)

**tipo D** – dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall'orizzontale non più di 15° (quando misurata tra le estremità e gli ancoraggi intermedi in qualsiasi punto lungo la sua lunghezza)

#### **Progettazione ed ergonomia**

I dispositivi di ancoraggio non devono avere bordi taglienti o bave che possano causare il ferimento dell'utilizzatore o che possano tagliare, abrader o altrimenti danneggiare se stessi o qualsiasi altra parte dell'equipaggiamento di protezione individuale anticaduta che possa venire a contatto.

Si raccomanda che i bordi o gli angoli esposti degli elementi siano arrotondati con un raggio di almeno 0,5 mm o smussati di almeno 0,5 mm x 45°.

#### **Requisiti specifici**

##### **Dispositivi di ancoraggio di tipo A**

Quando sottoposto a prova in conformità al punto 5.3.2, nessuna parte del dispositivo di ancoraggio che non sia stato progettato anche per l'uso in trattenuta, deve deformarsi permanentemente per più di 10 mm nella direzione di applicazione del carico.

Resistenza statica = 12 (-0/+1) kN per il primo utilizzatore più 1 (-0/+0, 1) kN per ogni utilizzatore aggiuntivo

##### **Dispositivo di ancoraggio di tipo C**

Quando sottoposti a prova in conformità al punto 5.4.2, per nessuna parte degli ancoraggi di estremità, ancoraggi intermedi e punti di ancoraggio mobili che non siano stati progettati anche per l'uso in trattenuta, si deve osservare una deformazione permanente di più di 10 mm nella direzione di applicazione del carico.

Resistenza statica = 12 (-0/+1) kN per il primo utilizzatore più 1 (-0/+0, 1) kN per ogni utilizzatore

##### **Dispositivi di ancoraggio di tipo D**

Quando sottoposto a prova in conformità al punto 5.5.2, per nessuna parte del dispositivo di ancoraggio che non sia stato progettato anche per l'uso in trattenuta, si deve osservare una deformazione permanente di più di 10 mm nella direzione di applicazione del carico

Resistenza statica = 12 (-0/+1) kN per il primo utilizzatore più 1 (-0/+0, 1) kN per ogni utilizzatore

#### **MARCATURA**

La marcatura dei dispositivi di ancoraggio deve essere conforme alla UNI EN 365 e, in aggiunta, deve riportare il numero massimo permesso di utilizzatori collegati contemporaneamente.

In aggiunta ai requisiti di cui sopra, l'accesso alla copertura deve essere dotato di una targa che riporti almeno i seguenti contenuti:

- ❖ un'avvertenza di consultare i contenuti del fascicolo del sistema di ancoraggio;
- ❖ la data della successiva ispezione oppure la data dell'ultima ispezione insieme con la periodicità prevista per le ispezioni;
- ❖ un'avvertenza di non utilizzare il sistema di ancoraggio se l'ispezione non è stata effettuata.

#### **INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE**

- ❖ Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere fornite insieme al dispositivo di ancoraggio e devono essere messe a disposizione almeno nella o nelle lingue ufficiali del Paese di destinazione.
- ❖ Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi alla UNI EN 365:2005 eccetto per quanto riguarda la raccomandazione circa la periodicità delle ispezioni periodiche di cui alla seconda frase del punto 4.4 b), che in ogni caso non deve essere maggiore di 2 anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti.

In aggiunta, le informazioni fornite dal fabbricante devono riportare almeno le seguenti informazioni:

1. il numero massimo di utilizzatori collegati contemporaneamente che il dispositivo di ancoraggio può ospitare quando il dispositivo di ancoraggio è utilizzato come parte di un sistema anticaduta, un'avvertenza che l'utilizzatore sia equipaggiato con i mezzi per limitare le forze dinamiche massime esercitate durante l'arresto di una caduta ad un massimo di 6 kN
2. su il/i carico/i massimi che possono essere trasmessi in servizio al dispositivo di ancoraggio e le direzioni di carico
3. sul valore massimo di deflessione del dispositivo di ancoraggio e spostamento del punto di ancoraggio che possa verificarsi in servizio per i dispositivi di ancoraggio progettati per deformarsi durante l'utilizzo,
4. informazioni sulla loro adeguatezza all'uso in tipi diversi di sistemi anticaduta, come per esempio nell'accesso con fune, o salvataggio per elementi o componenti non metallici del dispositivo di ancoraggio,
5. informazioni sui materiali di cui sono fatti, sulla documentazione dopo l'installazione e ispezione periodica
6. Un'avvertenza che il dispositivo di ancoraggio sia usato esclusivamente per la protezione contro le cadute dall'alto e non per sollevare equipaggiamento
7. per dispositivi di ancoraggio che includono un indicatore di caduta, informazioni su come ispezionare l'indicatore di caduta
8. se il dispositivo di ancoraggio è progettato anche per l'utilizzo in trattenuta
9. Le informazioni fornite dal fabbricante devono porre particolare enfasi in merito alle strutture più deboli che sono destinate ad ospitare i dispositivi di ancoraggio. Questi tipi di strutture sono simulate in laboratorio con il fine di valutare il dispositivo di ancoraggio e il suo fissaggio; tuttavia, i risultati di prova non forniscono alcuna informazione in merito alla capacità delle strutture di assorbire i carichi che possono svilupparsi in esercizio. La capacità di assorbimento dei carichi connessi all'arresto di una caduta da parte di tutte le strutture è oggetto di valutazioni diverse che sono escluse dal campo di applicazione di questa norma

## **RAPPORTO DI PROVA**

*In aggiunta alle registrazioni richieste ai punti 4 e 5, il rapporto di prova deve contenere almeno i seguenti elementi:*

- a) le condizioni ambientali (temperatura e umidità relativa) al momento dell'esecuzione della/e prova/e;*
- b) la prova documentale della posizione dei dispositivi di ancoraggio durante le prove (per esempio: disegni e/o immagini e/o schemi);*
- c) la composizione della struttura simulata che ospita i dispositivi di ancoraggio e i metodi di fissaggio utilizzati per rendere solidale la struttura simulata alla struttura portante;*
- d) i metodi di fissaggio utilizzati per l'applicazione del dispositivo di ancoraggio alla struttura simulata;*
- e) il tipo di cordino utilizzato (se conforme al punto 5.2.1.2 oppure al punto 5.2.1.3) per ogni prova e la massa rigida di prova utilizzata.*

## **INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DI INSTALLAZIONE ED ISPEZIONE PERIODICA**

*Le informazioni fornite dal fabbricante dovrebbero essere messe a disposizione almeno nella o nelle lingue ufficiali del Paese di destinazione.*

***Dovrebbero includere almeno le seguenti informazioni o consigli:***

- 1 che il dispositivo di ancoraggio dovrebbe essere installato solo da persone o organizzazioni competenti;*
- 2. che l'installazione dovrebbe essere verificata adeguatamente, per esempio attraverso calcoli o collaudi;*
- 3. circa l'idoneità dei materiali base, ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio se applicabile, tenendo in considerazione i carichi registrati sul dispositivo di ancoraggio durante le prove di resistenza dinamica e integrità;*
- 4. che, se la marcatura del dispositivo di ancoraggio non è accessibile dopo l'installazione, si raccomanda che sia presente una marcatura addizionale vicino al dispositivo di ancoraggio;*
- 5. per dispositivi di ancoraggio di tipo C:*
  - la freccia della linea di ancoraggio orizzontale flessibile nelle condizioni d'uso;*
  - un avviso che i dispositivi di ancoraggio di tipo C dovrebbero essere installati in modo tale che, nell'eventualità dell'arresto di una caduta, la freccia della linea di ancoraggio non la faccia entrare in contatto con un bordo tagliente o qualsiasi altro elemento che possa causare un danno alla linea stessa;*
  - l'angolo massimo con cui è consentito l'arrivo e la ripartenza della linea di ancoraggio dai supporti intermedi o dagli ancoraggi angolari;*

### ***Assistenza sulla documentazione da fornire dopo un'installazione***

*Per il committente, la documentazione di installazione fornisce prova che l'installazione sia stata eseguita adeguatamente. Inoltre, è la base essenziale per ispezioni successive del dispositivo di ancoraggio, dato che, in molti casi, il fissaggio del dispositivo di ancoraggio non è visibile o accessibile.*

*Dopo l'installazione, copie della documentazione di installazione dovrebbero essere consegnate al committente. Questa documentazione dovrebbe essere conservata nell'edificio per le successive ispezioni del dispositivo di ancoraggio.*

**La documentazione di installazione dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni:**

- indirizzo e luogo dell'installazione
- nome ed indirizzo dell'azienda che ha eseguito l'installazione;
- nome della persona incaricata dell'installazione;
- identificazione dei prodotti (fabbricante del dispositivo di ancoraggio, tipo, modello/articolo) e manuali d'uso e manutenzione;
- ancoranti/dispositivi di fissaggio inseriti nel progetto strutturale (prodotto e caratteristiche strutturali
- piano schematico di installazione, per esempio del tetto, ed informazioni importanti per l'utente, come l'ubicazione dei punti di ancoraggio (utile, per esempio, in caso di neve).

**Le dichiarazioni sottoscritte dall'installatore incaricato dovrebbero contenere almeno le seguenti informazioni sul dispositivo di ancoraggio:**

- ❖ che è stato installato in accordo con le istruzioni di installazione del fabbricante;
- ❖ che è stato posato in accordo con il progetto;
- ❖ che è stato fissato al substrato specificato;
- ❖ che è stato fissato come specificato (per esempio, numero di bulloni, materiali corretti, posizioni corrette, ecc.);
- ❖ che è corredato di documentazione/informazioni fotografiche, specialmente laddove i fissaggi (per esempio, bulloni) ed il substrato sottostante non siano più visibili dopo il completamento dell'installazione.

**Si raccomanda che, laddove più di un punto di ancoraggio debba essere fotografato per l'identificazione, i dispositivi di ancoraggio siano contrassegnati con numeri e che questa numerazione sia inclusa nelle registrazioni di pezione del dispositivo di ancoraggio e nel piano schematico dell'area di installazione.**

Esempio di procedura per l'ispezione periodica

